



COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 21 dicembre 1992
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 15 marzo 1993
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 26 luglio 2004
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 21 dicembre 2004
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 12 novembre 2009
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 30 aprile 2015

INDICE

| | |
|--|----------|
| <i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 2 – Numero e classificazione delle commissioni</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 3 – Compiti delle commissioni.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 4 – Nomina delle commissioni.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 5 – Costituzione delle commissioni</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 6 – Convocazione delle commissioni.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 7 – Sedute delle commissioni.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 8 – Partecipazione alle sedute.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 9 – Segretari delle commissioni.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 10 – Compensi ai segretari delle commissioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 11 – Durata in carica delle commissioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 12 – Decadenza dei membri delle commissioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 13 – Sede delle commissioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 14 – Diritto di accesso agli atti del Comune</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 15 – Pratiche riservate</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 16 – Segretezza</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 17 – Audizioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 18 – Rapporti con l’Amministrazione comunale</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 19 – Tempo e modalità per l’esame delle pratiche</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 20 – Trattazione delle pratiche urgenti</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 21 – Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 22 – Relazioni annuali.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 23 – Approvazione ed entrata in vigore del regolamento</i> | <i>4</i> |

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività delle commissioni comunali istituite ai sensi dell'articolo 29 dello statuto comunale.

Art. 2 - Numero e classificazione delle commissioni

1. Sono previste le seguenti commissioni comunali:

- a) Commissione per la famiglia, le problematiche sociali e le pari opportunità;
- b) Commissione per la cultura, la scuola e i giovani;
- c) Commissione per lo sport ed il tempo libero;
- d) Commissione urbanistica, territorio, ambiente, ecologia, paesaggio e agricoltura.

2. Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da nove membri di cui due possono essere anche Consiglieri comunali, dei quali uno di minoranza. In ogni caso i Consiglieri comunali possono richiedere di essere invitati a partecipare come uditori alle sedute delle commissioni.

3. Tre membri della “Commissione per la cultura e la scuola” sono designati in rappresentanza dei gruppi e delle associazioni culturali operanti sul territorio comunale, di cui uno della Pro Loco, se esistente.

4. Cinque membri della “Commissione per lo sport ed il tempo libero” sono scelti fra i membri indicati dai rappresentanti delle società o dei gruppi sportivi presenti sul territorio comunale.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di istituire, nei settori ed attività indicate al precedente comma 1, apposite Consulte. In tal caso, con la delibera di istituzione della consulta il Consiglio comunale provvederà, ove lo ritenga necessario ed opportuno, alla soppressione di una o più delle Commissioni sopra citate.

Art. 3 - Compiti delle commissioni

1. Le commissioni, organo consultivo dell'Amministrazione comunale, hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta sui problemi inerenti ai propri settori.

2. Le commissioni inoltre sono tenute ad esprimere il proprio parere ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio comunale, la Giunta comunale od il Sindaco, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 giorni, salvo tempi diversi stabiliti dai predetti organi.

Art. 4 - Nomina delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dalla Giunta comunale, su proposta dei Capigruppo consiliari, scegliendo fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Nelle commissioni deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 5 - Costituzione delle commissioni

1. Prima di iniziare qualsiasi attività, le commissioni, convocate dal Sindaco per la prima adunanza, nominano, con votazione segreta, fra i loro membri, un presidente, che le presiede, ed un vice presidente.

2. Per la nomina del presidente e del vice presidente è necessaria la presenza di almeno sette membri. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il membro più anziano d'età.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente le commissioni sono presiedute dal vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età.

Art. 6 - Convocazione delle commissioni

1. La convocazione è fatta dal presidente con avviso scritto, da recapitarsi ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima.

2. Nell'avviso di convocazione dev'essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

3. Le commissioni devono altresì riunirsi qualora lo richiedano almeno quattro membri; in questo caso le commissioni devono riunirsi entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta. Qualora il presidente non vi ottemperi, esse sono convocate dal Sindaco entro tre giorni dalla scadenza dei predetti dieci giorni.

4. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri, dev'essere data tempestiva notizia al Sindaco ed all'Assessore di reparto.

Art. 7 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

2. Per la validità delle decisioni adottate occorre la presenza di almeno cinque membri.

3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.

4. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura. Il Presidente nel caso vengano adottate decisioni di particolare rilevanza, provvederà con la massima sollecitudine a darne opportuna informazione al Sindaco.

5. Tale verbale sarà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva e copia di questo verrà poi inviata al Sindaco.

6. I pareri richiesti devono essere comunicati tempestivamente al Sindaco.

Art. 8 - Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alle sedute delle commissioni è gratuita.

Art. 9 - Segretari delle commissioni

1. Per ogni commissione è assegnato un segretario.

2. Il segretario viene nominato dalla Giunta comunale fra i dipendenti comunali, con il compito di redigere i verbali delle sedute e dei provvedimenti adottati dalla commissione e di assicurare il normale svolgimento delle pratiche burocratiche.

3. Il segretario comunale, in relazione alle indicazioni e direttive del Sindaco e dei rispettivi presidenti delle commissioni, esercita la vigilanza sui rispettivi uffici, nonché sul personale

addebtovi impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l'attività.

Art. 10 - Compensi ai segretari delle commissioni

1. Ai segretari delle commissioni è corrisposto il compenso per lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 11 - Durata in carica delle commissioni

1. I membri delle commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale in carica al momento della loro nomina.

Art. 12 - Decadenza dei membri delle commissioni

1. I membri delle commissioni che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, su comunicazione del presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta comunale, tenendo presenti le proposte dei Capigruppo consiliari.

Art. 13 - Sede delle commissioni

1. Le commissioni hanno sede e svolgono le loro funzioni presso la sede municipale.
2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

Art. 14 - Diritto di accesso agli atti del Comune

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i membri delle commissioni hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.
2. I dipendenti comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti inoltre a fornire le informazioni e le delucidazioni richieste inerenti l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 15 - Pratiche riservate

1. Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza occorre l'autorizzazione comunale, che può essere motivatamente negata, con apposito provvedimento scritto, qualora la loro conoscenza possa danneggiare il normale espletamento dei servizi o intaccare la moralità di persone determinate.

Art. 16 - Segretezza

1. I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati ed al segreto, qualora gli argomenti riguardino situazioni o giudizi su persone.

Art. 17 - Audizioni

1. Qualora lo ritengano opportuno, le commissioni, al fine di una più corretta informazione, possono invitare di volta in volta, previo assenso del Sindaco, dipendenti comunali competenti in materia. In casi specifici, previo assenso della Giunta comunale e previa eventuale assunzione dell'impegno di spesa, possono essere invitati anche tecnici particolarmente competenti.

2. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 18 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Su invito del Sindaco o su richiesta delle commissioni, il presidente può essere sentito dalla Giunta comunale su problemi discussi o da discutere in seno alle commissioni medesime.
2. Dell'incontro con la Giunta comunale il presidente deve relazionare alla propria commissione nella seduta immediatamente successiva.
3. Ai lavori delle commissioni partecipano a pieno titolo, ma senza diritto di voto, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, il Sindaco e l'Assessore di reparto.

Art. 19 - Tempo e modalità per l'esame delle pratiche

1. I presidenti delle commissioni devono organizzare il lavoro delle commissioni affinché le pratiche da esaminare siano discusse nel più breve tempo possibile.
2. Le commissioni devono improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.

Art. 20 - Trattazione delle pratiche urgenti

1. Nei casi ritenuti urgenti, il Sindaco e la Giunta comunale possono richiedere il sollecito esame delle pratiche. In tali circostanze i presidenti sono tenuti a convocare la rispettiva commissione entro le successive 48 ore non festive dalla richiesta.

Art. 21 – Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni che sarà convocata dal Sindaco con cadenza almeno annuale. Il Sindaco potrà altresì invitare a detta conferenza anche i Presidenti delle Consulte e dei Comitati di gestione.

Art. 22 - Relazioni annuali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i presidenti delle commissioni trasmettono al Sindaco ed ai Capigruppo una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla rispettiva commissione durante l'anno precedente, suggerendo proposte per un costante miglioramento dei servizi.
2. Il Sindaco, entro il 31 marzo, deve fare al Consiglio comunale una relazione riepilogativa dell'attività svolta da tutte le commissioni, dando risposte alle proposte eventualmente formulate dai vari presidenti delle commissioni.
3. Il verbale di questa relazione dev'essere inviato ad ogni singolo presidente di commissione per le opportune valutazioni.
4. L'Amministrazione comunale dà la massima diffusione della relazione di cui al precedente comma 2.

Art. 23 - Approvazione ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modifica è approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.